

Commissione musei e criteri elaborati

Paolo De Simonis, Filippo Guarini, Fabio Marulli, Mara Miniati, Romano Nanni

Intendiamo illustrare l'attività della Commissione e i criteri da essa elaborati.

1- La legge prevede l'applicazione di un criterio rigorosamente prescrittivo per valutare l'adeguatezza dei requisiti indicati come necessari per il riconoscimento di museo di interesse regionale. Questo fatto ha generato non pochi problemi alla commissione che ha il compito della valutazione delle domande dei candidati. Questo perché un criterio di giudizio unico non può ragionevolmente essere applicato a soggetti la cui uniformità è definita solo nel nome, "museo", e le cui diversità non sono riconducibili a criteri di giudizio che abbiano parametri comuni.

Le analisi delle domande hanno evidenziato una grande difficoltà dei candidati a rispondere ai requisiti relativi, in particolare almeno per quanto attiene all'adeguamento alle norme sulla sicurezza, a quelle sulla eliminazione delle barriere architettoniche ed infine alla destinazione d'uso.

2- Riguardo alla rispondenza alle norme sulla **sicurezza** la commissione ha rilevato che quella rispondenza non può essere trattata solo come un requisito ma, trattandosi di un obbligo, non può che essere adempiuto. Non farlo infatti è un reato. Diventa però un requisito se viene inteso come programma della gestione del mantenimento o del miglioramento del livello di sicurezza. Quindi, diverrebbe oggetto di valutazione il **modo** con il quale viene garantita la tutela della salute delle persone che operano e che visitano il museo.

3- Lo stesso criterio è applicabile alla **salute delle opere**. Tema questo non previsto dalle norme per la sicurezza delle persone, ma ad esse avvicinati nei criteri di gestione. Anche in questo caso, diverrebbe oggetto di valutazione il **modo** con il quale viene garantita la tutela della salute delle opere, come la **gestione del microclima**, il **controllo del flusso dei visitatori**, la **formazione del personale di sorveglianza** etc. Il parametro di valutazione del requisito sicurezza allora potrebbe essere definito come il **sistema con il quale viene garantita l'efficienza e l'efficacia della tutela della salute sia delle persone che delle opere**. Nella presunzione che ogni sistema sia immaginato in funzione del luogo dove deve essere applicato. È compito della commissione però limitarsi ad usare con rigore gli strumenti che la normativa rende disponibili e quindi adottare il criterio di ritenere atteso il requisito dell'adempimento in ragione di quanto autocertificato dal candidato. La commissione si è però resa disponibile a realizzare programmi di incontri con le strutture riconosciute o con quelle che lo richiedessero allo scopo di scambiare esperienze, valutazioni prospettive. Nel verificare la sussistenza del requisito (di cui all'art.20, comma 1 lettera a) della Legge, nonché all'art. 2, comma 2 lettera a) del Regolamento) relativo alla definizione all'interno

dello Statuto e/o del Regolamento alla presenza di strumenti di controllo del microclima e di sistemi anti- intrusione, la Commissione ha proposto agli uffici regionali di non considerare l'assenza di informazioni relative ai sopra indicati strumenti come criterio di mancata attribuzione del riconoscimento limitatamente alle domande inoltrate nell'anno 2011. Per quanto riguarda le successive annualità, la commissione ha suggerito ai competenti uffici regionali di avviare specifiche attività informative ai musei toscani sul tema in questione, in modo da indurre un'attività di adeguamento degli Statuti e dei Regolamenti nel senso indicato dalla norma. La Commissione ritiene che il Regolamento debba anche stabilire in che modo sia gestita la sicurezza delle persone e delle opere oltre ad indicare i criteri scelti per la conservazione e cura delle opere, ritenendo tali elementi determinanti alla corretta gestione della conservazione e cura del patrimonio solo se parte integrante del sistema di gestione del museo.

4- Per quanto attiene **l'eliminazione delle barriere architettoniche**, è stata rilevato che l'accesso all' istituto del beneficio della deroga è spesso inteso come una possibilità di elusione della norma. In realtà, la normativa definisce barriere architettoniche l'impedimento subito da **chiunque** alla corretta fruizione del bene. Quindi, come per la sicurezza, il parametro può essere inteso relativamente al **modo** con il quale il museo intende garantire a **chiunque** la fruizione del museo. Anche in questo caso, non è stato possibile adottare altro criterio che quello di ritenere atteso il requisito in ragione di quanto autocertificato dal candidato. E anche in questo caso, la commissione si è resa disponibile a realizzare un programma di incontri con le strutture riconosciute o con quelle che lo richiedessero allo scopo di scambiare esperienze, valutazioni prospettive. Inoltre, la Commissione ha rilevato con preoccupazione come il requisito della sicurezza delle persone e l'abbattimento di barriere fisiche e culturali, esplicitamente menzionati tra i requisiti della Legge, siano assenti nel Regolamento che fa riferimento soltanto all'abbattimento delle barriere architettoniche. La Commissione ha rilevato altresì con preoccupazione come l'omissione abbia coinvolto anche il Modello di Dichiarazione, fatto che non ha permesso alla Commissione di accertare - seppur attraverso autocertificazione degli enti gestori dei musei - l'effettiva sussistenza dei requisiti ritenuti fondamentali, quali la tutela della sicurezza delle persone e l'abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni. Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha suggerito ai competenti uffici regionali di apportare per le prossime scadenze di riconoscimento regionale dei musei modifiche al Modello di Dichiarazione, in modo da recepire appieno quanto prescritto dalla Legge, anche in considerazione dell'assoluta importanza e priorità dei temi in questione.

5- Per la commissione è risultato critico l'esame della **destinazione d'uso**, sia perché letta dai candidati come destinazione funzionale, che perché non prevista nelle categorie del piano

regolatore, mentre la legge richiede specificamente una destinazione d'uso "museo". Quindi, la Commissione ha preso atto - sulla base dell'analisi preliminare effettuata dagli uffici competenti - che la menzionata destinazione d'uso era prevista nei regolamenti urbanistici di un numero molto limitato di Comuni e ha proposto agli uffici regionali di accogliere come ammissibili le **destinazioni d'uso compatibili con le funzioni culturali e con il carattere di permanenza** dell'istituzione museo per i soli musei siti in Comuni con regolamenti urbanistici non comprendenti la specifica destinazione d'uso museo o ecomuseo, e limitatamente alle domande inoltrate nell'anno 2011. Per quanto riguarda le successive annualità, ha suggerito ai competenti uffici regionali di avviare specifiche attività informative ai musei ed ai comuni toscani sul tema in questione, in modo tale da indurre un'attività di adeguamento degli strumenti urbanistici nel senso indicato dalla norma. L'obiettivo che la commissione si è posta è stato anche quello di evidenziare situazioni che rendessero incompatibile il requisito di stabilità della localizzazione del museo in siti urbanistici classificati con destinazioni d'uso di finalità diverse.

6- Relativamente alla **direzione scientifica**, la Commissione ha richiamato l'attenzione sulla formulazione data nel Regolamento in merito a questo punto e ha invitato la Regione a sottolineare la **necessità delle competenze scientifiche del Direttore**, impossibili da verificare da parte della Commissione stessa sulla base di quanto richiesto dagli organi istituzionali e sulla base di quanto inviato dai musei. Il direttore deve essere in carica per almeno il triennio di validità del riconoscimento e alla Regione spetta il compito di controllo almeno due mesi prima delle scadenze pena la decadenza immediata del riconoscimento. Con questo, la commissione ritiene di sollecitare i Comuni a non far scadere i contratti e ad entrare nel merito della questione. Accanto al direttore riteniamo necessario sottolineare l'importanza dell'organico incaricato di assicurare la tutela e la corretta valorizzazione del patrimonio.

7-Relativamente **all'apertura della struttura (museale o ecomuseale) per almeno ventiquattro ore alla settimana**, considerata come misura media nell'arco dell'anno, la Commissione ha ritenuto che le 24 ore debbano intendersi come **orario ordinario** senza considerare aperture straordinarie o su prenotazione. Su questo punto, la Commissione ha insistito sulla necessità di opportune verifiche, da effettuarsi anche con sopralluoghi diretti.

8- Relativamente alla presenza di adeguati **sussidi informativi, allo svolgimento di attività educative e di ricerca scientifica, con particolare riferimento alla conservazione e alla catalogazione del patrimonio**, la Commissione ha rilevato di non avere avuto strumenti di valutazione per entrare nel merito delle singole materie e di aver potuto solo prendere atto di quanto dichiarato dai musei richiedenti nell'istanza di riconoscimento dagli stessi presentata. Alla luce di tale considerazione, la Commissione ha suggerito ai competenti uffici regionali di apportare

modifiche al Modello di Dichiarazione, prevedendo, ad esempio, anche l'acquisizione di documentazioni aggiuntive al moello di dichiarazione, in modo da offrire alla Commissione strumenti e materiali più idonei ad una valutazione qualitativa di tali importanti dotazioni ed attività dei musei, costituenti di fatto il vero "core business" di ogni museo. Inoltre, la Commissione suggerisce, per quanto attiene le Attività educative, l'inserimento obbligatorio nel data base Edumusei. Ritiene anche che si debba adottare il criterio di "offerta adeguata alle dimensioni della struttura", che sia comunque permanente e adeguatamente articolata sia rispetto all'offerta educativa che alle fasce di pubblico interessate (non solo visite guidate ma anche laboratori ed altro; non solo scuole ma famiglie e adulti ecc.). A sua volta, Edumusei potrebbe elaborare una proposta di griglia qualitativa da adottare in via sperimentale per la prossima annualità. Potrebbero essere adotttae schede di valutazione ad uso degli insegnanti da sottoporre al 10-15% delle scuole accolte. E potrebbe essere suggerito e raccomandato l'invio in copia elettronica dei materiali promozionali, la lista dei sussidi didattici ecc.

Anche per quanto attiene **l'Attività scientifica**, la Commissione suggerisce di adottare il criterio di "offerta adeguata alle dimensioni della struttura", distinguendo tra attività scientifica e attività di valorizzazione. Ad esempio, scavi e ricerche o la collaborazione alle ricerche, sarebbero da indicarsi come attività scientifica, così come la catalogazione e il lavoro sul patrimonio inclusi i restauri, mentre le conferenze potrebbero essere considerate nella sfera della valorizzazione, ecc. Anche in questo caso potrebbe essere suggerito e raccomandato l'invio di materiale informativo che evidenzi quanto prodotto.

9- Infine, la Commissione ha rilevato la difficoltà di adottare criteri omogenei in situazioni estremamente diverse. Nel caso di inadempienze dei musei, la commissione ha dovuto con rammarico considerare alla stessa stregua quelle di musei di piccole dimensioni e/o situati in località disagiate, rispetto a quelle di musei grandi e più strutturati. La commissione ha però ritenuto opportuno sottolineare il diverso grado di difficoltà affrontato dai primi rispetto ai secondi, diversità non rilevata dalla legge. In questo senso, la commissione ha anche sottolineato l'esistenza di musei di eccellenza, unici sul territorio, ma inadempienti rispetto a quanto previsto dalla legge e che per ciò stesso rischiano di perdere la loro specificità e importanza. Il ruolo della Commissione riteniamo sia quello di soggetto disponibile ad operare anche in estensione ai compiti conferiti dalla LR in una logica di **mentoring** dei musei che sottopongono domanda di riconoscimento da attuare in modo integrato e sinergico con gli uffici regionali. Riteniamo che il riconoscimento debba essere inteso come **momento di autoanalisi e avvio di un percorso di progressiva crescita e strutturazione dei musei** e non come mera attività di controllo della persistenza dei requisiti. Per questo riteniamo estremamente importante che venga avviato da subito un programma articolato di

incontri informativi/formativi sui temi principali, da svolgersi anche in collaborazione con le associazioni museali, per realizzare i quali la Commissione ringrazia la disponibilità offerta da ICOM. La formazione inoltre va indirizzata non solo ai Musei, ma anche ai Comuni su temi come destinazione d'uso e carattere di permanenza; statuti e regolamenti; sicurezza e barriere architettoniche (non ripercorrendo solo gli obblighi di legge ma creando un percorso per aiutare i musei a gestire la materia in modo più consapevole); requisiti qualitativi per le attività caratterizzanti (conservazione, didattica ecc.); costituzione di sistemi museali, che riteniamo essere di grande importanza in alcune realtà specifiche.

Per affrontare il lavoro futuro, la Commissione ritiene di dover sottolineare come Conservazione e tutela delle collezioni costituiscano un *vulnus* nell'attuale legge, che ci pare sottovaluti. Per questo, i musei dovrebbero essere sollecitati a trattare i due temi in modo dettagliato nel regolamento. Relativamente all'Inventario, la Commissione ritiene che esso debba essere aggiornato almeno all'anno precedente (revisione inventari o inventario aggiornato). In merito alla catalogazione, potrebbe essere previsto un campo descrittivo libero nel quale illustrare strumenti e procedure adottate, oppure suggerire l'inclusione di questi dati nel regolamento.

La costituzione di sistemi museali ricopre per la commissione particolare significato. Sarebbe opportuno avviare, soprattutto per i piccoli musei, una attività di supporto alle Amministrazioni locali per la costituzione di detti sistemi, in modo da rafforzare quelli già esistenti e crearne di nuovi, sollecitare e incoraggiare gestioni associate. Anche su questo punto, la Commissione invita ad avviare da subito formazione e informazione, piuttosto che promuovere l'adozione di binari distinti, uno per i piccoli e uno per i grandi musei, cosa che sarebbe comunque contraria allo spirito della legge.

In conclusione. È necessario iniziare a lavorare sul concetto di criteri di qualità per gli ecomusei, puntare sulla necessità di conferire carattere di permanenza non solo alle strutture ma anche agli organici seppur minimi o condivisi tra diverse strutture museali. Si tratta in fondo di assicurare la transizione di un modello, quello attuale, fondamentalmente basato sull'autodichiarazione burocratica della sussistenza dei requisiti, verso un nuovo approccio basato sull'entrare nel merito della vita e del funzionamento reali, quotidiani dei musei, offrendo assistenza attiva in un processo di autovalutazione e automiglioramento progressivo.